



CITTÀ DI MONCALIERI

**SETTORE SERVIZI AMBIENTALI E RETI
TUTELA AMBIENTALE**

DETERMINAZIONE

**DS7 n. 456
Del 14/03/2017
Fascicolo 2014 10.13.01/000044
Id.Documento 2128652**

OGGETTO: ESCLUSIONE DELLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE URBANISTICA STRUTTURALE N. 70 EX ART. 17 COMMA 4 DELLA LR 56/77 E S.M.I. AD OGGETTO "ADEGUAMENTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL VIGENTE P.R.G.C. AL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E RELATIVO ALLEGATO ENERGETICO" DALLO SVOLGIMENTO DELLA FASE DI VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA).

Premesso che con provvedimento D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. *"Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi."* la Regione Piemonte, per quanto riguarda l'ambito di applicazione della VAS, aveva specificato che deve essere effettuata la verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel caso di Varianti strutturali ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007 che non ricadano nei casi di Varianti strutturali ai sensi dell'articolo 17, c. 4, lett. a) e d) della l.r. 56/77 e s.m.i. mentre si deve procedere ad una verifica preventiva di assoggettabilità negli altri casi quali gli Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC.

L'Autorità competente in materia di VAS, ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. *"Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi"* è l'Amministrazione comunale e nello specifico è stata individuata nel dirigente incaricato del Settore Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali, che ha la responsabilità di assumere il provvedimento conclusivo del procedimento;

Con deliberazione di Giunta Comunale numero 344 del 29 ottobre 2015 è stata adottato il provvedimento di riorganizzazione dell'Ente che prevede la divisione del settore Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali in "Gestione Infrastrutture" e "Servizi Ambientali e Reti", e che a seguito di tale atto è possibile ridefinire il soggetto dell'Autorità Competente che ha la responsabilità di adottare l'atto conclusivo del procedimento nel Dirigente del "Settore Servizi Ambientali e Reti";

L'Organo Tecnico regionale per la VAS, nel primo periodo di entrata in vigore dell'obbligatorietà della procedura di VAS, aveva assunto il ruolo di Organo tecnico comunale per la VAS, come da richiesta di avvalimento formulata ai sensi dell'art. 3 *bis* della l.r. 05 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) per l'espletamento delle procedure di Valutazione ambientale strategica dall'Amministrazione comunale con nota prot. n. 39853 del 05.09.2013, alla quale è stato dato seguito con l'accoglimento da parte della Regione con nota prot. n. 0026586/DB0800 del 21.09.2013 sulla base di quanto indicato all'art. 3 bis della l.r. 56/77;

Successivamente con nota prot. 34381 del 16.6.2015 la Regione, ritenendo compiuto il percorso di affiancamento delle strutture comunali, invitava l'Ente ad avvalersi del proprio Organo Tecnico, con funzioni e competenze ambientali, già istituito ai sensi della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), al fine dell'espletamento dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Nel caso specifico del Comune di Moncalieri l'Organo Tecnico per la VIA è stato costituito con Delibera del Commissario Prefettizio n. 346/09 che ha individuato i Dirigenti dei vari Settori interni dell'Ente quali membri dell'Organo Tecnico Comunale;

Considerato che, con l'entrata in vigore della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia) e della legge regionale del 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013), che hanno modificato la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e abrogato la l.r. 1/2007, disciplinando a livello di principi generali i procedimenti di valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e demandando a successivi provvedimenti della Giunta regionale la loro regolamentazione di dettaglio, la Regione Piemonte ha provveduto a rivedere e sostituire i contenuti dell'Allegato II alla citata D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931;

Tale aggiornamento è avvenuto con approvazione della DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*, pubblicata sul BU REGIONE PIEMONTE N. 10 del 10/03/2016 e formalmente trasmessa all'ente con comunicazione prot. 9061 del 18.3.2016 pervenuta con nota prot 17357 del 22.3.2016.

Il provvedimento in questione oltre a disciplinare le procedure di approvazione e valutazione dei piani di natura urbanistica ha confermato le funzioni ed i compiti dell'Autorità competente per la VAS:

ai sensi dell'articolo 3bis, comma 7 della l.r. 56/1977, è individuata nella pubblica amministrazione che approva il piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. Secondo quanto previsto dalla D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 (Atto di indirizzo e coordinamento regionale in materia di VAS), l'autorità competente assicura lo svolgimento delle proprie funzioni attraverso l'organo tecnico, istituito ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 40/1998. La responsabilità del procedimento di VAS deve essere attribuita ad una figura, quando possibile dirigenziale o apicale o avente la responsabilità del servizio, interna all'amministrazione e, al fine di garantire la terzietà, il responsabile del procedimento di

VAS non può corrispondere al responsabile del procedimento urbanistico o di pianificazione. La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, sottolineato la necessità che, qualora autorità procedente e autorità competente risultino interne alla stessa amministrazione, l'autorità competente venga individuata in diverso organo o articolazione della stessa amministrazione procedente (cfr. per tutti Consiglio di Stato Sez. IV, 12/01/2011, sentenza n. 133).

La suddetta statuizione, essendo di natura confermativa dalla D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 (Atto di indirizzo e coordinamento regionale in materia di VAS), trova comunque riscontro nei sopracitati atti organizzativi dell'Ente.

A seguito dell'entrata in vigore della DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), è stata quindi formalizzato l'iter di gestione dei procedimenti e di individuazione dei soggetti da consultare nella procedura di VAS da parte dell'Ente interessato in funzione del livello dello strumento di pianificazione (regionale, provinciale o comunale) con apposita scheda riassuntiva.

In caso di Varianti strutturali o parziali a livello comunale il procedimento integrato di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS è gestito secondo le modalità descritte nelle specifiche schede allegate alla DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977. Si deve, infatti, procedere alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS nel caso di Varianti semplificate al piano regolatore comunale o intercomunale, come definite dall'art. 17 bis (ai sensi dell'art. 17 bis comma 8 della l.r. 56/1977);

Secondo le definizioni riportate nel Dlgs 152/06 e s.m.i. e nella DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 in tali casi l'Autorità procedente è la pubblica amministrazione che elabora il piano, ovvero il comune o le forme associative che svolgono la funzione di pianificazione urbanistica per i piani regolatori comunali e le loro varianti o per gli strumenti urbanistici esecutivi e le loro varianti. In funzione dell'attuale assetto organizzativo dell'Ente tale ruolo è assunto dal Settore Gestione e Sviluppo del Territorio mentre è confermato la funzione di Autorità Competente per la VAS del Settore Servizi Ambientali e Reti, come riportato in premessa.

Ciò premesso, si riporta quanto di seguito rispetto all'iter amministrativo di verifica di VAS per il procedimento in esame rappresentato da una Variante Urbanistica Strutturale ex art. 17 comma 4 della LR 56/77 e s.m.i., ricompresa nello schema procedurale al punto h. della DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977:

In data 09.11.2016 è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line della Città di Moncalieri, da parte del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio, l'Avviso di pubblicazione e deposito della proposta tecnica della Variante Urbanistica n. 70 ex art. 17 comma 4 della L.U.R. ad oggetto "Adeguamento delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C. al vigente regolamento edilizio comunale e relativo allegato energetico. Adozione del progetto preliminare ai sensi dell'art. 15 comma 1 L.U.R." per trenta giorni consecutivi e più precisamente dal 9 novembre 2016 al 8 dicembre 2016;

Con nota del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio prot. 61290 del 04.11.2016 è stata convocata per la data del 14.12.2016 Conferenza di Copianificazione e Valutazione per l'analisi della proposta tecnica del progetto preliminare della Variante Urbanistica Strutturale n. 70 ex art. 17 comma 4 della LR 56/77 e s.m.i. ad oggetto "Adeguamento delle norme

tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C. al vigente regolamento edilizio comunale e relativo allegato energetico” adottata con DCC n. 111 del 22.09.2016;

Poiché l’individuazione da parte dell’Autorità Procedente dei soggetti con competenze ambientali da consultare ex art. 12 Dlgs 152/2006 e punti 1.3 – 1.4 della DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 e a cui richiedere parere e/o contributo, ai sensi della L. 241/90 e Dlgs 152/06, è risultata incompleta come evidenziato dall’Autorità competente per la VAS con propria nota mail del 14.11.2016, il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio ha provveduto ad integrare, per gli aspetti urbanistici, con nota prot. 64169 del 17.11.2016 la convocazione ai comuni limitrofi e con nota ID 2092537 del 17.11.2016 ai membri dell’OTC per la procedura di VAS indicando le modalità di consultazione della documentazione in esame.

Inoltre con nota mail del 17.11.2016, acquisita agli atti del procedimento ai sensi dell’art. 3 bis (Uso della telematica) e dell’art. 16 (Attività Consultiva) della L. 241/90 e s.m.i. ed indirizzata all’Autorità Competente, il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio ha specificato quanto segue: *“Si ritiene opportuno evidenziare che la variante in questione non produce sul territorio effetti diversi rispetto a quelli già previsti dal vigente P.R.G.C.. In particolare, si segnala che le uniche ricadute sul sistema del P.R.G.C. vigente sono date dalle modificate modalità di applicazione del conteggio degli indici urbanistici in relazione ai parametri edilizi come definiti dal nuovo regolamento edilizio, che possono determinare lievi differenze nella stima della capacità insediativa teorica e quindi sulle dotazioni di aree a servizi per attività produttive, terziarie e commerciali, senza però alterare la pianificazione originaria del piano per le aree consolidate e/o già previste di espansione/completamento.*

.....si segnala che il progettista incaricato della redazione della variante urbanistica ha ritenuto che le modifiche introdotte con la variante medesima non incidano ovvero inducano impatti ininfluenti sulle seguenti componenti: consumo di suolo, consumi di suoli ad elevata capacità produttiva, rapporti di copertura previsti dal P.R.G.C. vigente, problematiche idrogeologiche, sul dimensionamento delle reti infrastrutturali e sul reticolo delle acque superficiali, qualità dell’aria, produzione di rifiuti, consumi energetici.

In riferimento alla necessità di tutela del paesaggio e dei beni storici-culturali, si ritiene poi del tutto ininfluente l’apporto incrementale generato dalla variante rispetto a quanto già previsto dal P.R.G.C., non modificandosi gli assetti territoriali delle aree di sviluppo e non venendo modificate le tutele sui beni e sulle aree già in vigore.”

Dall’analisi dell’elaborato di VAS, per quanto riguarda la valutazione di incidenza, essendo presente nel territorio comunale il SIC IT1110017 Lanca di San Michele ricadente nel sistema delle aree protette del parco fluviale del Po tratto torinese ai sensi dell’art 44 della LR19/2009, è riportato che non è necessaria la valutazione di cui all’articolo 5 del d.p.r. 357/1997, non operando la variante alcuna nuova previsione o variazione di classificazione territoriale del Piano.

Analogamente è riportato che non risulta necessaria la Relazione di compatibilità acustica non operando la variante alcuna nuova previsione o variazione di classificazione territoriale del Piano, e neppure modificando le previsioni in essere nelle aree già classificate e per quanto riguarda il rischio idrogeologico la Variante non interviene in alcun modo rispetto al Quadro del dissesto o alla Carta di sintesi che restano invariati.

In considerazione di quanto sopra, risulterebbe che è stata correttamente condotta l’individuazione da parte dell’Autorità Procedente e dell’Autorità competente per la VAS dei soggetti con competenze ambientali da consultare ex art. 12 Dlgs 152/2006 e a cui richiedere parere e/o contributo, tramite l’avvenuta integrazione degli stessi, per gli aspetti urbanistici,

con nota prot. 64169 del 17.11.2016 indirizzata ai comuni limitrofi e con nota ID 2092537 del 17.11.2016 ai membri dell'OTC per la procedura di VAS;

Dato atto che con la medesima nota ID 2092537 del 17.11.2016 è stata inoltre individuata la documentazione su cui condurre l'istruttoria per la conferenza di Copianificazione e valutazione, ovvero quella costituita dai seguenti elaborati tecnici:

- A1- Relazione Illustrativa;
- A2- Relazione di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;
- B8 – Scheda dei dati urbani;
- D1 – Norme Tecniche di Attuazione;
- D2 – Norme Tecniche di Attuazione;
- D3 – Norme d'Attuazione e tabelle distretto industriale DI.8 in località Vadò;
- Certificazione di cui all'art. 15 co. 2 lett. b) della L.R. 56/77 e s.m.i. in merito agli aspetti idrogeologici a firma del professionista incaricato;

La documentazione in pubblicazione sul sito istituzionale per la consultazione al pubblico e dei soggetti con competenza in materia ambientale di interesse per la procedura di VAS è rappresentata unicamente dal documento "A2- Relazione di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S." su cui è stata quindi condotta la relativa istruttoria.

A seguito della riunione del 14.12.2016, il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio della Città di Moncalieri, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso il Verbale ID 2111427 del 24.01.2017 della 1° Conferenza dei Servizi come allegato alla nota prot. 4389 del 24.01.2017.

Con la stessa nota prot. 4389 del 24.01.2017 è stata inoltre convocata, da parte del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio, per il giorno 10.02.2017 la seconda Conferenza di Copianificazione e Valutazione per l'analisi della proposta tecnica del progetto preliminare della Variante Urbanistica Strutturale n. 70 ex art. 17 comma 4 della LR 56/77 e s.m.i. ad oggetto "Adeguamento delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C. al vigente regolamento edilizio comunale e relativo allegato energetico" adottata con DCC n. 111 del 22.09.2016.

Come risulta dal Verbale della Conferenza del 10.02.2017, registrato con ID 2111427 del 24.1.2017, e dalle posizioni concordi espresse in tale sede e nei pareri allegati al Verbale della Conferenza dei Servizi del 10.2.2017, registrato con Id. 2127106 del 7.3.2017, dell'ARPA Piemonte (acquisito con prot. 6775 del 2.2.2017), della Regione Piemonte (prot. 8941 del 13.2.2017) e della Città Metropolitana (allegato alla nota prot. 8603 del 9.2.2017) la maggioranza delle Amministrazioni coinvolte si è espressa per il non assoggettamento della Variante alla successiva Fase di Valutazione;

Ferme restando le prescrizioni e le osservazioni di natura urbanistica, nell'ambito della Conferenza dei Servizi l'istruttoria condotta per la VAS ha portato, infatti, alla conclusione, vista la documentazione e l'assenza di impatti significativi, che risultano presenti le condizioni di esclusione dalla Fase di Valutazione Ambientale Strategica senza prescrizioni;

Dall'esame dei contenuti e delle analisi riportate nell'elaborato A2- Relazione di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. emerge, infatti, che:

- Il comune ha approvato con Deliberazione n. 26 del 28.03.2014, esecutiva ai sensi di legge e pubblicata per estratto sul B.U.R.P. n. 17 del 24.04.2014, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 8 luglio 1999 n. 19 e s.m.i., il nuovo Regolamento Edilizio Comunale conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29.7.1999 n. 548-9691.
- Al fine di portare a compimento il processo di aggiornamento del Regolamento Edilizio Comunale e rendere quindi possibile la piena operatività del medesimo, l'Amministrazione Comunale ha inteso conformare ed armonizzare le norme tecniche d'attuazione del vigente PRGC con il predetto nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Moncalieri approvato con D.C.C. n. 26 del 28.03.2014.
- E' stata quindi intrapresa la procedura della variante urbanistica sottesa all'adeguamento delle Norme di Attuazione del vigente PRGC al Regolamento Edilizio Comunale come variante di tipo *strutturale* ex art. 17 comma 4 della L.R. N. 56/77 e s.m.i., da formare ed approvare con la procedura di cui all'art. 15 della medesima L.U.R., sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS.
- Pur trattandosi di una Variante strutturale i relativi contenuti sono specifici, ovvero solo normativi, e del tutto puntuali. In particolare, la Variante normativa in questione:
 - non prevede alcuna modifica dell'impianto strutturale o urbanistico o vincolistico poiché non vengono modificate in nessun punto le previsioni localizzative del Piano Regolatore vigente;
 - prevede perfezionamenti nelle terminologie degli indici e dei parametri edilizi in vigore nel PRGC, senza introdurre radicali mutamenti ai contenuti di merito delle definizioni e del metodo di calcolo degli indici e dei parametri edilizi ed urbanistici, ma adattandoli alle modalità ormai consolidate dal Regolamento edilizio tipo regionale;
 - introduce affinamenti normativi volti ad evitare ripetizioni e/o contraddizioni nell'apparato normativo delle NTA del PRGC, in funzione delle nuove o diverse indicazioni del Regolamento Edilizio;
 - aggiorna in relazione alle intervenute Varianti ed alla correzione di errori materiali, i contenuti del bilancio dei servizi e del dimensionamento del Piano Regolatore vigente ed adegua in misura minima il tetto complessivo di Capacità insediativa teorica oggi in vigore e delle potenzialità edificatorie per le attività economiche (produttive, turistico-ricettive e commerciali).

In particolare risulta che la Variante:

- non riguarda o costituisce quadro di riferimento per interventi soggetti a procedure di VIA.
- non introduce modifiche che comportino variazioni al sistema delle tutele ambientali già previste dallo strumento urbanistico vigente.
- non prevede modifiche in ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi cioè aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc..

- non influenza altri piani o programmi sovraordinati al di fuori del PRG di cui costituisce variante specifica seppure obbligatoriamente strutturale. Essa ha effetti puntuali sulle norme inerenti alcuni aspetti specifici peraltro tutti già vigenti, i cui effetti (tipologici, localizzativi o di organizzazione funzionale) non rilevano ai fini ambientali.
- non influenza altresì la pianificazione attuativa sotto-ordinata se non in termini di adeguamento terminologico degli indici e dei parametri edilizi in vigore nel PRGC, operando nell'ambito del quadro delle norme e dei vincoli di PRG che restano inalterate
- non modifica l'assetto complessivo del PRG, sia in termini territoriali, che in termini normativi

L'effetto principale della Variante è l'incidenza delle nuove modalità di conteggio dei volumi valutabile nella misura di un +3% per la quota relativa alle aree di trasformazione mentre risulta non rilevante ai fini delle ricadute sulla stima della Capacità insediativa per le aree consolidate, come peraltro già aveva operato il PRG vigente.

Trattandosi di una Variante strutturale non di tipo generale che non interessa in alcun modo le previsioni territoriali del PRG, né le scelte di fondo e di dettaglio operate dallo strumento in essere, il bilancio della capacità insediativa teorica del PRG vigente viene modificato rispetto alla situazione attualmente in vigore, sia per la correzione di due errori materiali (somme) presenti dal 2000 nella tabella riassuntiva C4 che per un parziale adeguamento in relazione ai nuovi parametri nella misura del 3%.

Ne consegue che, come già aveva valutato il PRG vigente, l'incidenza dei completamenti/ampliamenti nel consolidato non rileva nel bilancio del PRG e che la variazione delle modalità di conteggio relative ai parametri edilizi/urbanistici incide nella misura complessiva dello 0,40%, maggiorazione volumetrica pari a 278 abitanti equivalenti in base alle ipotesi del PRG/2000 di calcolo della CIT Capacità Insediativa Totale.

Dal punto di vista degli effetti e degli impatti ambientali è inoltre indicato che:

- il bilancio dei servizi attualmente esistenti e previsti dal PRG in vigore e confermati dalla Variante risulta adeguata a supportare la modesta modifica introdotta nella CIT dalla Variante.
- la modifica introdotta a livello generale ricondotta al lieve aumento delle volumetrie/superfici con ricaduta sulla CIT ha evidenziato tutti gli impatti potenzialmente producibili e valutato solo quelli effettivamente incisivi, per cui sono previste le misure di mitigazione eventualmente attive o attivabili per contrastarne le ricadute. Tra le misure di mitigazione vengono richiamate le norme già presenti nelle NTA in vigore e/o le norme regolamentari (RE + allegati) volte a compatibilizzare e mitigare gli effetti delle previsioni di PRG in vigore.
- soprattutto le modificazioni previste non incidono comunque sul consumo di suolo pianificato dal vigente PRG, non venendo questo in alcun modo modificato dalla Variante;

Richiamata la DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), pubblicata sul *BU REGIONE PIEMONTE N. 10 del 10/03/2016* formalmente trasmessa all'ente con comunicazione prot. 9061 del 18.3.2016 pervenuta con nota prot 17357 del

22.3.2016, di cui l'Allegato 1 della deliberazione sostituisce, integrandolo, l'Allegato II alla D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931, inerente indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica, aggiornandoli rispetto ai nuovi indirizzi relativi alla VAS specifici per la pianificazione urbanistica e territoriale.

Rilevato come in tale Delibera sia specificato come sia la probabilità di produrre effetti significativi sull'ambiente l'elemento determinante ai fini della sottoposizione o meno alla fase di valutazione della variante dello strumento urbanistico;

Atteso che, in sede di istruttoria per la VAS, la proposta tecnica del progetto preliminare della Variante Urbanistica Strutturale n. 70 ex art. 17 comma 4 della LR 56/77 e s.m.i. ad oggetto "Adeguamento delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C. al vigente regolamento edilizio comunale e relativo allegato energetico" adottata con DCC n. 111 del 22.09.2016, non farebbe prevedere alcun notevole ripercussione negativa dell'ambiente e non prevede modifiche in ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi cioè aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.; non è previsto consumo di territorio non urbanizzato svolgendosi tutta all'interno della disciplina del patrimonio edilizio esistente e comunque nell'ambito del territorio urbanizzato. Non prevede specificatamente la localizzazione di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o di nuovi insediamenti ed infrastrutture ed è pertanto in coerenza con il piano di classificazione acustica comunale.

In definitiva non si rilevano impatti cumulativi significativi; si registrano impatti residuali ma non significativi riconducibili in ogni caso a quelli normalmente espressi dall'attività edilizia localizzata comunque nell'ambito del territorio urbanizzato.

Dato atto quindi che, nel caso in esame, non risultano effetti significativi sull'ambiente, come emerge dai soprarichiamati esiti dell'istruttoria condotta in sede di Conferenza dei Servizi del 14.12.2016 e del 10.02.2017, riportati nei Verbali delle medesime Conferenze, registrati con Id. 2111427 del 24.1.2017 e Id. 2127106 del 7.3.2017, nonché dai pareri e dai contributi acquisiti da parte dei soggetti con competenza ambientale interpellati nel corso del procedimento;

Considerati quindi i contenuti della proposta tecnica del progetto preliminare della Variante Urbanistica Strutturale n. 70 ex art. 17 comma 4 della LR 56/77 e s.m.i. ad oggetto "Adeguamento delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C. al vigente regolamento edilizio comunale e relativo allegato energetico" adottata con DCC n. 111 del 22.09.2016, Variante Urbanistica così come illustrato dalla documentazione pervenuta ed in esito all'istruttoria espletata, come atto di adeguamento al vigente regolamento in materia edilizia;

Richiamati i pareri resi sul progetto dagli Enti e soggetti con competenze in materia ambientale preposti contenuti nei Verbali delle medesime Conferenze, registrati con Id. 2111427 del 24.1.2017 e Id. 2127106 del 7.3.2017 che, considerate le analisi ambientali predisposte in relazione ai contenuti della Variante Urbanistica, sono orientati per il non assoggettamento dello strumento presentato alla fase di valutazione di VAS;

Dato atto che dai Verbali delle Conferenze del 14.12.2016 e del 10.02.2017, registrati con Id. 2111427 del 24.1.2017 e Id. 2127106 del 7.3.2017, viste le posizioni e i pareri espressi, la

Conferenza dei Servizi si è espressa per l'esclusione dello strumento presentato alla fase di valutazione di VAS senza prescrizioni;

Atteso che per il procedimento di VAS non risultano formulate ulteriori osservazioni o pervenuti dissensi da parte degli Enti e degli altri Uffici/Servizi interessati nei termini indicati della L. 241/90 e s.m.i., fatte salve prescrizioni ed osservazioni in materia urbanistica e di altra normativa di settore (commercio) formulate dalla Regione Piemonte con prot. 8941 del 13.2.2017 e dalla Città Metropolitana con prot. 8603 del 9.2.2017 allegati al Verbale della Conferenza dei Servizi del 10.2.2017;

Durante il periodo di pubblicazione del procedimento di verifica di VAS della Variante alcun ulteriore contributo e/o osservazione da parte del pubblico è pervenuta all'Ufficio Deposito Progetti ed al Servizio Urbanistica dell'Ente, uffici cui far giungere eventuali deduzioni in merito al procedimento;

Dato atto che, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., tutte le Amministrazioni/Servizi interessati al procedimento, hanno formulato il proprio parere o manifestato il silenzio-assenso.

Per quanto soprapremesso, ritenuto che la proposta tecnica del progetto preliminare della Variante Urbanistica Strutturale n. 70 ex art. 17 comma 4 della LR 56/77 e s.m.i. ad oggetto "Adeguamento delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C. al vigente regolamento edilizio comunale e relativo allegato energetico" adottata con DCC n. 111 del 22.09.2016, sia da escludere dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica);

Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti:

L'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

La parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

La Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

La D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 e s.m.i.;

La DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).

La Legge 241/90 e s.m.i.;

Il Regolamento di Direzione dell'Ente;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di escludere, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta tecnica del progetto preliminare della Variante Urbanistica Strutturale n. 70 ex art. 17 comma 4 della LR 56/77 e s.m.i. ad oggetto "Adeguamento delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C. al vigente regolamento edilizio comunale e relativo allegato energetico" adottata con DCC n. 111 del 22.09.2016, dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione

della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), per i motivi espressi in narrativa, senza prescrizioni:

2. Di dare atto che, per quanto riguarda le altre funzioni ed i compiti assegnati dalla disciplina urbanistica ed altra normativa di settore, si rinvia alle disposizioni normative vigenti ed alle indicazioni procedurali così come contenute dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 all'Allegato II, ora sostituito dall'Allegato 1 della DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)* nonché alle prescrizioni ed osservazioni formulate dalla Regione Piemonte con prot. 8941 del 13.2.2017 e dalla Città Metropolitana con prot. 8603 del 9.2.2017 allegati al Verbale della Conferenza dei Servizi del 10.2.2017;
3. Di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
4. Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e non prevede impegno di spesa per l'Ente;
6. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Settore Gestione e Sviluppo del Territorio, alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA, all'ASL TO5, per i provvedimenti di competenza nonché a tutti i soggetti interessati al procedimento, ex Legge 241/90 e s.m.i.;
7. Che in caso di inosservanza del presente provvedimento, è fatta salva l'applicazione ed adozione delle azioni e degli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente ed in particolare del Dlgs 152/06 e s.m.i.;
8. Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni.

Il Dirigente /Responsabile del Servizio
Arche. TERESA POCHETTINO

(firmato digitalmente)